

063



# COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

## Provincia di Napoli

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ooooooo

**N. 33 DEL 4.8.2000 - COPIA**

Spedizione al CO.RE.CO.  
Prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.-**

L' anno duemila, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 21, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 28.7.2000 prot. n. 15551, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Fatto l' appello, risultano presenti i seguenti componenti:

**Giuseppe Russo - Sindaco**, nonchè i Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente	N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1)	IACCARINO	Luigi	Si		11)	AVERSA	Gaetano	Si	
2)	RUGGIERO	Giovanni	Si		12)	MARESCA	Feliciano		Si
3)	GARGIULO	Maurizio	Si		13)	ESPOSITO	Tullio	Si	
4)	DE GENNARO	Giuseppa		Si	14)	NASTRO	Vincenzo	Si	
5)	CAPPIELLO	Salvatore	Si		15)	CALIFANO	Vincenzo		Si
6)	ALBERINO	Marilena	Si		16)	RUSSO	Mario		Si
7)	ESPOSITO	Antonio		Si	17)	d' ESPOSITO	Vittorio		Si
8)	d' ESPOSITO	Giuseppe	Si		18)	CARRINO	Francesco		Si
9)	COSENZA	Vincenzo	Si		19)	ESPOSITO	Raffaele	Si	
10)	IACCARINO	Vincenzo	Si		20)	PONTICORVO	Luigi	Si	
<b>TOTALE</b>								<b>13</b>	<b>7</b>

Presiede la riunione il **cap. Giuseppe Russo**, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale, **dott. Vincenzo Auriemma**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero di 14 componenti (Sindaco + 13 Consiglieri presenti) rende legale e valida l' adunanza, il **Presidente** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

OMISSIS

<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE PROGETTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.
--

In prosiegua di seduta.

Il Presidente annuncia ed illustra l' argomento in oggetto, come dallo schema di provvedimento depositato agli atti della seduta. Indi invita l' Assemblea ad adottare le proprie determinazioni.

\*\*\*\*\*

Si dà atto a verbale che gli interventi resi in merito al suddetto argomento, sono integralmente riportati nel testo trascritto dalla registrazione della seduta che si allega al presente atto come sua parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- Che la legge 26/10/95 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione;
- Che la citata legge quadro, all'art.6, fissa le competenze dei comuni in merito al raggiungimento delle finalità perseguite;
- Che in particolare il comma 1) del citato art.6, stabilisce che sono di competenza dei comuni:
  - a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art.4, comma 1, lettera a, (criteri fissati dalle regioni);
  - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- Che il successivo comma 2) dell'art.6 stabilisce, inoltre, che al fine di dare attuazione alla disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico;
- Che già in precedenza il D.P.C.M. 1/3/1991 ha fissato i limiti di accettabilità dei livelli di suono validi su tutto il territorio nazionale;
- Che la Regione Campania, con deliberazioni di Giunta n.6131 del 20/10/95 e n.8758 del 29/12/95, ha indicato le procedure, i tempi e le modalità di adozione dei piani di Zonizzazione Acustica;
- Che i successivi decreti attuativi della legge-quadro citata hanno completato la normativa di riferimento del settore;

- Che dal quadro normativo testè delineato si evince con chiarezza il ruolo centrale assegnato ai comuni nell'ambito della lotta all'inquinamento acustico, con competenza di carattere programmatico, decisionale e di controllo;
- Che l'adozione della Zonizzazione Acustica, (art.6 comma 1° lett.a), rappresenta il primo e fondamentale atto tecnico-politico di governo del territorio che i comuni devono adottare nel processo di salvaguardia dell'inquinamento acustico, ed è propedeutico all'adozione dei piani di risanamento acustico previsti alla lettera c) del richiamato comma 1° dell'art.6, nonché all'adeguamento dei regolamenti locali sopra citati;
- Che questo Comune ha adottato con Delibera di C.C. n.9 del 12.1.1998 e successiva n.12 del 10.2.1998, il Piano Regolatore Generale adeguato al P.U.T. – L.R. n.35/87;
- Che in sede di esame istruttorio per l'approvazione di detto P.R.G., la Provincia di Napoli – Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica – ha formulato richiesta di integrazione documentale, pervenuta al Comune in data 3/4/2000 prot.n.6545;
- Che tra gli atti richiesti dalla Provincia per l'utile esame istruttorio del P.R.G. adottato vi è (punto 3) la delibera di approvazione della Zonizzazione Acustica;
- Che con deliberazione di G.C. n.154 del 22/4/99, esecutiva, questo Comune ha aderito al "Progetto di Zonizzazione Acustica" dei comuni aderenti alla Comunità Montana Monti Lattari – Penisola Sorrentina;
- Che l'Unità di Progetto per la Zonizzazione Acustica del territorio, costituita presso la predetta Comunità Montana, ad adempimento dell'incarico affidatoLe, ha depositato, in data 16/5/2000 prot.n.9848, gli elaborati relativi alla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, costituiti da: 1) Relazione; 2) Planimetria 1:5000;
- Che i predetti elaborati tecnici prevedono la suddivisione del territorio comunale nelle sei classi individuate dal D.P.C.M. 1/3/91, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso;

#### **RILEVATO:**

- Che occorre procedere all'approvazione della Zonizzazione Acustica, per tutto quanto finora esposto, al fine di adempiere al dettato normativo in premessa esposto, assicurando in tal modo il necessario coordinamento tra le esigenze di "ambiente salubre" sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento acustico e le determinazioni assunte in merito alla pianificazione urbanistica (P.R.G. adottato);

**RITENUTA** la propria competenza in merito, ai sensi dell'art.32 della legge 8/6/90 n.142, trattandosi di atto di pianificazione a carattere urbanistico;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell' art. 53, comma 1, L. 8.6.90, n. 142, come modificato dall' art. 13, comma 3, L. 3.8.99, n. 265: allegato al presente atto come parte integrante;

Con i seguenti voti espressi in forma palése, per appello nominale:

Presenti:	n. 14
Votanti:	n. 12
Astenuti:	n. 2
Voti favorevoli:	n. 12
Voti contrari:	n. ---

(Esposito Tullio e Nastro Vincenzo)

## ***delibera***


- ◆ Approvare la Zonizzazione Acustica del territorio comunale, redatta dall'Unità di progetto all'uopo costituita presso la Comunità Montana Monti Lattari – Penisola Sorrentina, agli atti del Comune al prot.n.9848 del 16/5/2000, costituita dai seguenti elaborati :1) Relazione; 2) Planimetria 1:5000;
- ◆ Disporre l'invio di copia della presente deliberazione alla Provincia di Napoli – Area Pianificazione Territoriale e Urbanistica – in evasione alla richiesta formulata dallo stesso Ente (punto n.3 nota agli atti del Comune al prot.n.6545 del 3/4/2000), per l'utile esame istruttorio del P.R.G. già adottato da questo Consiglio Comunale.-

Approvato con D.C. n. 33  
del 4.8.2000

Comune di Piano di Sorrento  
PROVINCIA DI NAPOLI

## ZONIZZAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE



*Comunità Montana Monti Lattari - Penisola Sorrentina*  
*Unità di Progetto per la Zonizzazione Acustica del Territorio*

Responsabile del 5° Settore  
Tecnico esperto in Acustica Ambientale

(dr. Giuseppe De Stefano)  
n° 843 dell'ordine dei Chimici della Campania



REGIONE DI  
 PIANO DI ZONIZZAZIONE  
 16.05.00 0098.8  
 AT...CL...FASC...

ndice

APITOLI	Paragrafi	Pagina
PREMESSA		1
INTRODUZIONE	2.1 Tollerabilità, accettabilità ed effetti del rumore	3
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO		6
	3.1 Documenti applicabili	14
RELAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MANIFICATO	4.1 Descrizione del territorio	16
	4.2 Infrastrutture esistenti	17
5. OBIETTIVI E CRITERI DELLA ZONIZZAZIONE	5.1 Obiettivi programmatici	20
	5.2 Classi di zonizzazione	21
6. MISURAZIONI EFFETTUATE	6.1 Misurazioni fonometriche	25
	6.2 Misurazioni del traffico veicolare	26
7. CONSIDERAZIONI SULLE MISURE		27
8. LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO		28
9. CONCLUSIONI		30
ALLEGATI		

## 1 - PREMESSA

Il presente documento descrive i criteri adottati nella redazione del "Progetto di Zonizzazione Acustica del comune di PIANO DI SORRENTO", utilizzati dall'Unità di progetto per la Zonizzazione Acustica del Territorio istituita presso la Comunità Montana dei Monti Lattari – Penisola Sorrentina.

La classificazione del territorio nelle zone di cui alla tabella 1 del DPCM 1 marzo 1991, generalmente indicata come Zonizzazione acustica del territorio comunale, è un atto tecnico - politico di governo del territorio, obbligatorio ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, del citato DPCM 1/3/91 recante Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, e della deliberazione della G.R. della Campania n. 8758/95.

Facendo seguito alle Conferenze dei Servizi tra vari Comuni membri della Comunità Montana del 25/02/1999 e del 11/03/1999, recepite con Deliberazione di G.C. n. 154 del 22/4/99, la redazione della proposta di piano è stata assegnata citata Unità di progetto per la Zonizzazione acustica del territorio nella persona del dott. Giuseppe De Stefano responsabile del V° Settore, direttore del Laboratorio Chimico dell'Ente e tecnico esperto in acustica ambientale.

L'impegno complessivo è esplicito in:

- Campagna di misurazioni fonometriche preliminari;
- L'individuazione delle zone acusticamente omogenee del territorio comunale;
- La classificazione delle Zone individuate secondo la vigente normativa:
  - Classe I       Aree particolarmente protette;
  - Classe II       Aree ad uso prevalentemente residenziale;
  - Classe III      Aree di tipo misto;
  - Classe IV      Aree ad intensa attività umana;
  - Classe V       Aree prevalentemente industriali;
  - Classe VI      Aree esclusivamente industriali;
- La verifica strumentale della zonizzazione proposta e la eventuale pianificazione di risanamento acustico.

Il piano di zonizzazione sarà redatto in considerazione dell'obiettivo generale di prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di permettere il risanamento di quelle con livello di rumore superiore ai limiti e, seguendo le indicazioni generali derivanti dalla normativa vigente, della volontà di mantenere un elevato livello di attenzione alla qualità della vita nel territorio comunale pur consentendo uno sviluppo delle attività produttive. In definitiva si adottano i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia della salute dei cittadini;
- Minimo impatto della zonizzazione acustica sul reale stato di fruizione e sulla realtà produttiva esistente, se ciò è compatibile con il punto precedente;
- Minimo impatto possibile della zonizzazione acustica sullo sviluppo di nuove attività produttive;
- Rispetto delle impostazioni di P.R.G.;
- Salvaguardia delle tradizioni culturali/produttive del territorio.
- Proposte di risanamento per le sorgenti rumorose limitabili.

Detta zonizzazione acustica sarà, quindi, effettuata avendo particolare riguardo per le zone già urbanizzate, ponendo parametri quali: la densità della popolazione, la presenza di attività commerciali e uffici, di attività artigianali, di attività industriali, di traffico veicolare, nonché di servizi e attrezzature esistenti.

Il Piano di Zonizzazione Acustica con le relative norme e avvertenze per l'attuazione, in base alla legislazione vigente (Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 6 comma 1 lett. B) e comma 2) e quale strumento tecnico – politico di governo del territorio, ha impatto e deve essere recepito nel PIANO REGOLATORE GENERALE e nelle sue norme di attuazione, nel Regolamento di Igiene, nel Regolamento Edilizio ed infine nel Regolamento di Polizia Municipale del comune.

Il presente lavoro rende conto di quanto effettuato a tutto il mese di marzo 2000.

Le misure effettuate sono da ritenersi indicative dei livelli massimi riscontrabili essendo state rilevate nelle fasce diurne e nelle ore di punta.



## INTRODUZIONE

### *Tollerabilità , accettabilità ed effetti del rumore.*

generale, si può affermare che nel momento in cui un suono viene definito rumore da chi lo riceve, esso costituisce un disturbo per il recettore. Può accadere che anche incrementi di energia acustica modesti, al limite della percettibilità, caratterizzati da particolari contenuti in frequenza, distribuzione temporale, ecc., possono essere considerati, da chi li subisce, lesivi delle preesistenti condizioni di comfort acustico e non dirottura nocivi. Naturalmente ciò dipende da molteplici fattori relativi alle caratteristiche temporali del fenomeno legate sia al momento in cui il fenomeno si manifesta (ora del giorno o della notte, attività svolta dal disturbato all'insorgere del rumore, ecc.), che, come detto, dalla distribuzione temporale del fenomeno (rumore continuo, discontinuo, periodico, di breve durata, di intensità costante o variabile, ecc.) e dal contenuto spettrale.

Da ciò discende un'obiettiva difficoltà ad individuare un parametro sintetico, misurabile e indicativo del livello di disturbo associato ad un fenomeno sonoro. La normativa vigente è giunta ad identificare il Leq (livello equivalente) in dB (A) come misura sintetica di tale fenomenologia, correggendo il valore ottenuto dalla semplice valutazione del contenuto energetico con dei fattori penalizzanti che portano in conto la impulsività o la presenza di componenti tonali del rumore.

In campo di pressione sonora può produrre sull'uomo effetti oltre a quelli relativi alla mera sensazione sonora, tali *effetti* vengono classificati in *uditivi ed extrauditivi*.

Gli *effetti uditivi* sono quelli che danno origine ad una perdita temporanea o permanente delle capacità uditive, ovvero della capacità di trasformare le sollecitazioni meccaniche (vibrazione della membrana basilare all'interno della coclea) in sensazione sonora. In tal caso si tratta di un vero e proprio danno (reversibile o irreversibile) dell'apparato uditivo. Tale fenomenologia è associata all'esposizione prolungata a sollecitazioni sonore di livelli non inferiori a 70 - 75 dB (A), e quindi raramente raggiungibili all'interno delle abitazioni. Tale problematica è molto più frequente negli ambienti di lavoro.

Più pertinente all'inquinamento acustico è invece la casistica relativa ai *danni extrauditivi*. Essi possono essere determinati anche da livelli sonori più bassi e sono connessi con la sfera psicosomatica e con il comportamento sociale dell'individuo.

umore, infatti, non limita i suoi effetti nocivi all'apparato uditivo ma può contribuire, come causa di stress, a disturbi cardiovascolari e respiratori portando alterazione del ritmo cardiaco, vasocostrizione periferica, innalzamento della pressione arteriosa e venosa, alterazione del ritmo respiratorio, ecc. a disturbi digestivi con fenomeni spastici, aumento peristalsi gastrointestinale, ipersecrezione cloridrica ecc., a tali disturbi vanno poi aggiunti quelli neuropsicologici, che dipendono dal singolo soggetto disturbato, e che possono estrinsecarsi in dilatazioni della pupilla, sbattimento delle palpebre, contrazione dei muscoli facciali, movimenti all'indietro della testa, ecc. oltre ai disturbi psicosociali.

Questi ultimi, pur non comportando un'azione diretta su organi, sistemi o tessuti, determinano un'azione di disturbo che può tanto essere limitata all'ambito strettamente oggettivo del disturbato, come riflettersi su relazioni interpersonali o sui rapporti tra il singolo e la collettività.

Gli effetti extrauditivi derivano da una grande varietà di meccanismi, alcuni dei quali coinvolgono sia la stimolazione meccanica diretta dei tessuti che la modificazione dei vari sistemi fisiologici. Essi possono essere suddivisi in *effetti a breve termine* ed *effetti a lungo termine*. I primi sono conseguenti ad una stimolazione generale improvvisa e di breve durata; questi effetti si manifestano per pochi minuti e talvolta per qualche ora. Gli effetti a lungo termine si manifestano come alterazioni del normale funzionamento fisiologico di vari organi e tessuti conseguenti alla liberazione di ormoni da parte di ghiandole endocrine, per effetto della sollecitazione acustica. Inoltre, la diffusa opinione che vi possa essere una sorta di adattamento dell'organismo al rumore è stata smentita da prove di laboratorio che hanno evidenziato che, soprattutto per alcuni tipi di rumore ripetitivo non è osservabile nessuna reazione di adattamento nel tempo nelle risposte di accelerazione cardiaca o di ipertensione muscolare.

Tra gli effetti extrauditivi quelli psicosociali sono quelli più difficilmente generalizzabili.

Essi, come detto, si manifestano come un'azione di disturbo dovuto al rumore, dove con disturbo si intendono i molti svantaggi che possono derivare dall'essere esposti al rumore: insonnia, stanchezza, limitazione, mal di testa, difficoltà di concentrazione o anche interferenza con altre attività quale la conversazione, l'apprendimento, l'ascolto di radio e tv o il relax. E' però evidente che ciascuna persona ha una diversa opinione di cosa sia il rumore e quindi il disturbo è l'opinione di ciascuno può variare considerevolmente al mutare di condizioni e con il passare del tempo.

seguito si riporta una tabella (tratta da vari fonti: Cosa 1990, CNPP 1992, ecc.) dove l'intensità di rumore è associata con la reazione psicofisica che mediamente si può riscontrare in soggetti esposti a tale intensità; per permettere un'immediata corrispondenza con situazioni realmente sperimentabili, sono riportate anche alcune sorgenti che potrebbero determinare tale intensità. E' bene ricordare che la reazione psicofisica dipende dal fisico e dalla psiche del recettore e dalla costanza, durata ed acutezza dei rumori.

<i>Intensità [dB(A)]</i>	<i>Sorgente di rumore</i>	<i>Reazione Psicofisica</i>
180	Missile	Soglia del dolore, gravi e rapidi danni all'udito.
170 - 160	Turbo jet al decollo	
140 - 150	Jet in volo, galleria aerodinamica	
130	Cannone, jet a terra, maglio, Mitragliatrice	Disagio sensibile, pericolo di sordità temporanea, nausea, capogiri, crampi, emicrania.
120	Sirene, martello pneumatico, aereo in decollo	
110	Gruppo rock, piallatrice per legno, saldatrice, motociclette, armi da fuoco, motore d'aereo	
100	Macchine pesanti (autotreni), smerigliatrice, fonderia, cantiere edile, treno, clacson	
90	Strada a forte traffico, fabbrica rumorosa, macchine tessili, cascate del Niagara	Sensazione di fastidio, affaticamento e stress, tachicardia, spasmi, coliti ed aggressività
80	Sveglia, strada con traffico intenso (1 m di distanza), fabbrica, tram in curva, festa di ballo	
70	Telefono, telescriventi, TV e radio ad alto volume, ristorante rumoroso	
60	Voce alta, ufficio rumoroso, radio, auto silenziosa, grandi magazzini	Normalità ma possibile senso di fastidio, disturbo del sonno e del riposo
50	Teatro, ufficio silenzioso, ambiente domestico, rubinetto aperto con getto forte	
30 - 40	Conversazione a voce bassa, strada di campagna, fruscio della carta, biblioteca, ticchettio di orologio	Quiete
10 - 20	Fruscio di foglie nel bosco, bisbiglio in una notte agreste, studio di registrazione	
0	Silenzio irreal	Confusione.....

*Tabella: Intensità di rumore, possibile sorgente e reazione psicofisica*

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

l'inquinamento da rumore, comportando sia una lesione dell'interesse fisiopsichico dell'individuo che un deterioramento della salubrità dell'ambiente, comporta una vera e propria violazione del diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Questa norma, tutelando "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", costituisce il fondamento anche del diritto dell'ambiente salubre. Ciò si applica e rafforza quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione che tutela il paesaggio, considerato non come entità astratta, ma come patrimonio comune e valore permanente.

Il legame tra salute e salvaguardia dell'ambiente viene stabilito formalmente e giuridicamente per la prima volta, con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 72 del 6 ottobre 1979, che ne identifica il fondamento normativo negli articoli 2 e 32 della Costituzione. La sentenza include il diritto all'ambiente tra i diritti inviolabili dell'uomo, direttamente collegato al diritto alla salute: esso è in effetti la proiezione del diritto alla salute sul piano dei rapporti sociali e della vita associata.

La tutela giuridica quindi "non si limita alla incolumità fisica dell'uomo, supposto immobile all'isolamento della sua abitazione (...), ma si estende alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola e, in ragione della sua attività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla salute". Da ciò discende che il diritto alla salute, oltre che come diritto alla vita e alla incolumità fisica, si configura come diritto all'**ambiente salubre** che rientra pertanto tra i diritti "fondamentali" o "inviolabili" della salute umana.

La Legislazione italiana in materia di acustica e di prevenzione dei rischi derivanti dal rumore si è arricchita, dal 1991 in poi, di una serie di norme volte al contenimento dell'inquinamento acustico (DPCM 1/3/91, Legge Quadro 447/95 e relativi decreti attuativi) e alla salvaguardia della salute dei lavoratori (D.L.gs 277/91), in parte adeguandosi alla normativa europea in materia.

Il DPCM 1/3/91 ha rappresentato il primo di tali importanti atti normativi. Il decreto fu emanato con lo scopo di "stabilire, in via transitoria, (...) limiti di accettabilità di livelli di rumore (...) quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione della Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico". Esso ha quindi permesso di affrontare per la prima volta il problema dell'inquinamento acustico, definendo:

i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in termini tanto di valori assoluti che differenziali;

la necessità della Zonizzazione acustica del territorio comunale indicando i criteri e le modalità di classificazione del territorio assegnandone la definizione particolare alle diverse zone;

gli indicatori ed i parametri da osservare con le modalità di misura e la strumentazione da impiegare.

L'applicazione del DPCM 1/3/91 si è avuta la possibilità di far prendere coscienza ai cittadini ed agli amministratori, che il rumore è una componente importante del degrado ambientale soprattutto delle aree urbane, si è dato uno strumento tecnico che consentisse di valutare in modo non discrezionale la tollerabilità delle emissioni sonore soprattutto nei casi di vertenze contenziososi sull'argomento e, soprattutto, si è avviato il processo di governo e di tutela dell'ambiente dal punto di vista acustico da parte degli Enti locali.

In particolare, nella Regione Campania al DPCM 1/3/91 ha fatto seguito l'emissione di due deliberazioni Giunta n. 6131 del 20 ottobre 1995 e n. 8758 del 29 dicembre 1995 che stabiliscono le procedure, i tempi e le modalità di adozione dei piani di Zonizzazione Acustica.

La Legge Quadro 447/95, ribadisce i concetti fondamentali enunciati nel DPCM 1/3/91 e, dopo aver fissato le finalità e definito alcuni concetti fondamentali quali l'inquinamento acustico, le sorgenti di rumore ed i valori limite di emissione, stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni in materia di inquinamento acustico, fornisce le indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico; fissa infine le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti di emissione ed indica gli organismi preposti ai controlli.

Attendendosi di una Legge Quadro, la 477/95 stabilisce solo i principi generali, demandando agli altri organi dello Stato ed Enti Locali la emanazione leggi, decreti e regolamenti di attuazione. In tale ambito devono anche essere riguardate le linee guida della Regione Campania di cui alle deliberazioni n. 6131 del 20 ottobre 1995 e n. 8758 del 29 dicembre 1995.

La finalità della Legge Quadro è: **"Stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione"** (Art. 1).

art. 2, comma 1 sono riportate alcune definizioni di base: Inquinamento Acustico, Sorgente Abitativo, Sorgente Sonora Fissa, Sorgente Sonora Mobile, Valori Limite di esposizione e di immissione, in parte riprendendo quanto già stabilito nei DPCM 1/3/91, in termini di valori limite assoluti e di livelli limite differenziali. Vengono successivamente introdotti alcuni nuovi parametri caratterizzanti la fenomenologia acustica: Valore di esposizione (che evidenzia un rischio potenziale di inquinamento) e valore di Qualità, cioè lo scopo di spingere verso il conseguimento di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. Quest'ultimo aspetto rappresenta la vera novità rispetto al DPCM 1/3/91.

Il comma 5 dello stesso articolo vengono individuati i provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore che possono essere di natura Amministrativa, Tecnica e Urbanistica. Ovvero vengono individuati strumenti quali i piani urbanistici di traffico, e i piani urbanistici in genere, da porre a fianco degli interventi tecnici sulle sorgenti di rumore per i ricettori.

Il comma 6 individua la figura del tecnico competente quale professionista abilitato allo svolgimento delle attività relative alla limitazione dell'inquinamento acustico.

Gli articoli successivi vengono indicate le competenze dello Stato (art. 3), delle Regioni (Art. 4) e dei Comuni (Art. 5 e 6).

Il campo di competenza dei Comuni in base alla Legislazione vigente:

- a) la classificazione in zona del territorio comunale (zonizzazione acustica);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
- c) l'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con gli altri piani previsti dalla vigente Legislazione in materia ambientale;
- d) per i comuni con più di 50.000 abitanti la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune, che una volta approvata dal Consiglio viene trasmessa alla regione ed alla Provincia. Per i comuni che adottano il piano di risanamento la prima relazione è allegata al piano; per gli altri comuni la prima relazione è adottata entro due anni dall'entrata in vigore della Legge quadro 477/95.
- e) Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni

di esercizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza ed autorizzazioni all'esercizio di attività produttive;

f) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;

g) Il controllo delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della rispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impianto acustico;

h) L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Alle istituzioni locali e in particolare ai Comuni viene così assegnato un ruolo centrale nell'ambito dell'inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico decisionale e di controllo.

Il punto a), cioè l'adozione della Zonizzazione acustica, rappresenta il primo e fondamentale atto tecnico - politico di governo del territorio che i Comuni devono adottare nel processo di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed è propedeutico all'adozione del piano di risanamento acustico di cui (al punto c).

Come si è detto, trattandosi di una Legge Quadro la 477/95 stabilisce solo i principi generali, demandando ad altre leggi, decreti e regolamenti di attuazione di specifici provvedimenti o la normazione di particolari processi. Sulla base di tale legge, sono stati emessi i seguenti Decreti:

- DPCM 18 settembre 1997 "**Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante**";
- Decreto 31 ottobre 1997 "**Metodologia di misura del rumore aereoportuale**";
- DPCM 14 novembre 1997 "**Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore**";
- DPCM 5 dicembre 1997 "**Determinazione dei requisiti acustici degli edifici**";

- Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

DPCM 11 novembre 1997 "determina i valori limite di emissione, i valori limite di esposizione, i valori di attenzione ed i valori di qualità" di cui all'art. 2 della L. 447/95e, nella tabella A, conferma le classi da adottarsi nella Zonizzazione Acustica del territorio già definita.

CLASSE	Descrizione
I	Aree particolarmente protette
II	Aree di uso prevalentemente residenziali
III	Aree di tipo misto
IV	Aree ad intensa attività umana
V	Aree prevalentemente industriali
VI	Aree esclusivamente industriali

I valori limite di emissione sono definiti dalla L. 447/95 art. 2 comma 1 punto e) come "valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa"; nel DPCM 14/11/97 vengono fissati per essi i seguenti limiti:

CLASSE	Valori Limiti di Emissione - Leq in dB(A)	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65



il limite di immissione sono definiti dalla L. 447/95 art. 2 comma 1 punto f) come "il massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori"; nel DPCM 14/11/97 vengono fissati per essi i seguenti limiti:

CLASSE	Valori Limiti di Immissione - Leq in dB(A)	
	Diurno (06,00 - 22)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Essi vengono poi associati i valori limite differenziali di immissione che nello stesso articolo della Legge Quadro al comma 3, riprendendo quanto già stabilito nel DPCM 1/3/91 vengono definiti come la differenza tra Rumore Ambientale e Rumore Residuo (rilevato con le specifiche sorgenti disturbanti assenti) e nel DPCM 14/11/97. Ancora confermando le indicazioni del DPCM 1/3/91, tali limiti vengono assunti pari a 5 dB per il periodo diurno e a 10 dB per il periodo notturno.

I valori di qualità sono definiti dalla L. 447/95 art. 2 comma 1 punto h) come "valore di qualità del rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge"; nel DPCM 14/11/97 vengono fissati per essi i seguenti limiti:

CLASSE	Valori di Qualità – Leq in dB(A)	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Il DPCM 5 dicembre 1997, infine, "determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'espansione umana al rumore". Per le varie categorie di edifici nel decreto vengono individuati i valori massimi che possono essere ammessi per l'indice del potere fonoisolante apparente di ripartizione tra gli ambienti ( $R_w$ ), per l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ), per l'indice del rumore da calpestio di solai ( $L_{n,w}$ ) oltre al limite per il livello equivalente  $L_{Aeq}$  ed al livello massimo di pressione sonora  $L_{Amax}$ .

Il DPCM 5/12/1997 definisce inoltre il livello massimo di rumore dovuto agli impianti tecnologici installati all'interno degli edifici in 35 dB(A)  $L_{Amax}$  per servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, etc.) e in 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, di condizionamento, di areazione, etc.).

Le deliberazioni di Giunta Regionale della Campania 6131 e 8758 dettano le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio di attuazione dell'art. 2 del DPCM 1/3/91.

Queste linee guida, oltre a confermare quanto dettato dalle norme nazionali stabiliscono che:

La zonizzazione deve essere riportata su cartografia di scala non superiore a 1:10.000, preferendo, per le aree urbanizzate, una scala 1:5.000 e seguendo le indicazioni cartografiche di cui alla **tabella 1**:

**Tab. 1 – Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche.**

Zona	Tipologia	Colore	Retino
I	Protetta	Verde	Punti
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate
VI	Industriale	Blu	Nessun tratteggio

Le microsuddivisioni del territorio devono essere limitate al massimo, facendo confluire zone acusticamente omogenee.

L'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5dBA deve essere evitato, per quanto possibile. In caso di impossibilità, le distanze di rispetto devono essere contenute entro la zona acusticamente meno tutelata, cioè quella con limiti assoluti più elevati. Per evitare tali accostamenti i comuni limitrofi dovranno necessariamente coordinarsi tra loro.

Per le zone a forte fluttuazione turistica stagionale, la zonizzazione e le successive indagini fonometriche devono essere riferite al periodo acusticamente più sfavorevole.

La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica effettiva prevalente in fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni di piano regolatore stesso, nonché della situazione topografica esistente.

Nella individuazione delle zone, si darà priorità alla identificazione delle classi a più alto rischio (V e VI) e di quella particolarmente protetta.

In questi casi saranno prevalenti i criteri di fruizione del territorio e di destinazione di piano regolatore.

Per le altre zone (II, III, IV) si terrà anche conto dei seguenti parametri:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;

- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare;
- esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la zona IV;
- esistenza di servizi e di attrezzature.

La valutazione dei parametri citati potrà essere orientativa o legata a valutazioni statiche, in ogni caso essa sarà parametrata allo scopo di definire l'apparenza ad una data zona. In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe VI le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazioni, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III le strade di quartiere (orientativamente con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con flusso di traffico inferiore a 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Per quanto concerne le ferrovie, esse vengono classificate come zona IV con estensione della zona medesima per mt. 60 dalla mezzeria del binario più esterno nella zona presa in considerazione.

### **3.1 DOCUMENTI APPLICABILI**

- Proposta di P:R:G. (Piano Regolatore Generale) del Comune di Piano di Sorrento
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 recante "Limiti Massimi di Esposizione al Rumore Negli Ambienti Abitativi e Nell'Ambiente Esterno".
- "Legge quadro sull'Inquinamento Acustico" n. 447 del 26 ottobre 1995 con i relativi decreti attuativi.
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6131 del 20 ottobre 1995.
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 8758 del 29 dicembre 1995.

- Norma Tecnica UNI 9884: "Caratterizzazione Acustica del Territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

## RELAZIONE DELLO STATO DI FATTO E PIANIFICATO.

### 1 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il comune di Piano di Sorrento è caratterizzato da un territorio prevalentemente costiero con tratto collinare tipico della penisola sorrentino - amalfitana ed è compreso tra il livello del mare ed i 642.4 metri s.l.m..

L'economia del territorio è caratterizzata fortemente dalle attività commerciali e turistiche e dalle fasce alte da attività agricole ed artigianali.

La popolazione è variabile in funzione della stagionalità turistica.

È del tutto assente l'attività industriale.

I laghi vernotici di limitate dimensioni costituiscono gli unici corsi d'acqua del territorio.

#### Sintesi dei principali dati geodemografici

Superficie	750 ha
Popolazione residente	12.763
Numero di famiglie residenti (ultimo cens. ISTAT)	3.998
Altitudine massima (monte Vico Alvano)	642.4 m s.l.m.
Altitudine minima	0.0 m s.l.m.
Latitudine Nord	40° 37' 84"
Longitudine Est	14° 24' 72"
<b>CONFINI</b>	
Est	Vico Equense Meta di Sorrento
Ovest	Sant'Agnello
Nord	Golfo di Napoli
Sud	Golfo di Salerno

**INFRASTRUTTURE ESISTENTI**

IOLE

Scuola Elementare Capoluogo
Scuola Elementare Legittimo
Scuola Elementare Colli San Pietro
Scuola Materna Capoluogo
Scuola Materna San Liborio
Scuola Materna Colli San Pietro
Scuola Media "G. Amalfi"
Scuola Media "M. Massa"
Istituto Tecnico Nautico "N. Bixio"
Scuola Parificata "San Michele Arcangelo"
Scuola Privata "Suor Elisabetta D'Ungheria"
Scuola Privata "Santa Maria della Misericordia"

**CASE DI CURA E CASE DI RIPOSO**

Clinica S. Michele
Casa di Riposo S. Michele

## CHIESE E CAPPELLE

Basilica S. Michele
Chiesa di S. Maria di Galatea
Chiesa della SS. Trinità
Cappella della Marina di Cassano
Cappella Madonna di Rosella
Cappella S. Liborio
Cappella S. Pietro
Cappella S. Nicola

## AREE VERDE PUBBLICO

Parco Pubblico Villa Fondi
Villetta Comunale Via delle Rose
Area a verde piazza Cota
Parco Pubblico Colli S. Pietro
Parco Pubblico Petrulo
Villetta Comunale Legittimo

## ATTREZZATURE SPORTIVE

Centro polisportivo Via delle Rose
Campo basket e pallavolo Pozzopiano
Campo di Bocce via Legittimo



## RUTTURE CIMITERIALI

Cimitero comunale S. Michele Arcangelo
--

## RADE PRINCIPALI

Corso Italia
Via Meta – Amalfi
Via Cavone
Via dei Platani
Via Mortora
Via Legittimo
Via delle Rose
Via Bagnulo
Via Ripa di Cassano
Via C. Amalfi

## 5. OBIETTIVI E CRITERI DELLA ZONIZZAZIONE

### 5.1 OBIETTIVI PROGRAMMATICI.

Per Zonizzazione Acustica si intende la suddivisione del territorio comunale nelle sei classi individuate dal DPCM 1/3/91, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

La Zonizzazione Acustica è, come detto, un atto tecnico - politico di governo del territorio, poiché disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo del territorio stesso. Si tratta quindi di una operazione di carattere urbanistico e quindi non può non prendere le mosse dai Piani Regolatori Generali che rappresentano il principale strumento di pianificazione del territorio. E' necessario precisare però che i P.R.G. non sono direttamente utilizzabili quali zonizzazioni acustiche in quanto redatti senza tenere in conto le problematiche relative all'inquinamento acustico. Resta però fondamentale che con la Zonizzazione Acustica venga operata, così come indicato dall'art.6 della L. 447/95 una omogeneizzazione ed un coordinamento di tutti gli strumenti urbanistici già adottati dai Comuni con la Zonizzazione Acustica.

Negli intenti del Legislatore la Zonizzazione acustica è stata introdotta con lo scopo di tutelare l'ambiente dall'inquinamento acustico oltre a gestire la situazione esistente. Ne deriva che l'obiettivo deve essere quello di preservare la quiete in zone non inquinate e di risanare le zone ad elevato inquinamento.

Pertanto, tale strumento di pianificazione territoriale, pur prendendo le mosse dalla situazione esistente e pianificata deve poter superare tali vincoli, se necessario, per giungere ad una classificazione che attui tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente abitativo.

La Zonizzazione Acustica è pertanto stata effettuata avendo particolare riguardo per le zone già urbanizzate, ponderando parametri quali: la densità della popolazione, la presenza di attività commerciali e uffici, di attività artigianali, di attività industriali, di traffico veicolare, nonché di servizi e le attrezzature esistenti.

In particolare si è mirato a conseguire:

- Minimo impatto della zonizzazione acustica sul reale stato di fruizione del territorio e sulla realtà produttiva esistente, se ciò è compatibile con i limiti previsti dalla normativa;

- Prevenire il deterioramento delle zone non ancora inquinate;
- Minimo impatto possibile della zonizzazione acustica sullo sviluppo di nuove attività produttive;
- Rispetto, per quanto possibile, delle impostazioni di P.R.G.;
- Salvaguardia delle tradizioni culturali/produttive del territorio.

## **5.2 CLASSI DI ZONIZZAZIONE**

L'attribuzione delle classi di destinazione d'uso del territorio comunale è stata definita secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare dal DPCM 1 marzo 1991 recante "Limiti Massimi di Esposizione al Rumore Negli Ambienti Abitativi e Nell'Ambiente Esterno" e dalla deliberazione della G.R. della Campania n. 8758/95.

### **Classe I . Aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento fondamentale per la loro funzione. Ovvero:

- a) Aree destinate ad uso ospedaliero
- b) Aree scolastiche
- c) Aree destinate al riposo ed allo svago

- Ospedali
- Case di cura
- Case di riposo
- Aree verdi e parchi pubblici
- Parchi Nazionali
- Parchi Regionali
- Riserve Naturali
- Aree di interesse storico - archeologico (quando ciò sia

necessario allo sviluppo turistico del territorio)

Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere o strutture scolastiche e ospedaliere incluse in edifici a destinazione abitativa che seguono la zonizzazione dell'area che le include.

## **Classe II . Aree ad uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe:

- Le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con:
  - limitata presenza di attività commerciale;
  - assenza di attività industriali ed artigianali.
- Le strade locali, prevalentemente situate in zone residenziali (orientativamente con traffico di volume inferiore a 50 veicoli per ora)

## **Classe III . Aree di tipo Misto**

Rientrano in questa classe:

- Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale di attraversamento, con media densità abitativa, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali;
- Le aree rurali caratterizzate dall'impiego di macchine agricole operatrici.
- Le strade di quartiere ovvero strade utilizzate prevalentemente per servire il tessuto urbano (orientativamente con traffico di volume compreso tra 50 e 500 veicoli per ora)

## **Classe IV. Aree ad intensa attività umana**

Rientrano in questa classe:

- Le aree interessate da intenso traffico veicolare da intenso traffico veicolare, con alta densità abitativa , con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;
- Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione (orientativamente con traffico di volume superiore a 500 veicoli per ora) quali:
  - Strade primarie di scorrimento
  - Tronchi terminali o passanti di autostrade

- Tangenziali;

- Le aree in prossimità di linee ferroviarie
- Le aree portuali ed aeroportuali
- Le aree con limitata presenza di piccole industrie
- Le aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie, commerciali ma prive di presenze abitative.

#### **Classe V. Aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree destinate ad insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

#### **Classe VI Aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree destinate esclusivamente ad insediamenti industriali prive di insediamenti abitativi ad eccezione di quelle destinate alle famiglie dei custodi degli impianti.

#### **Valori limiti massimi relativi alle varie classi**

CLASSE	Descrizione	Limiti Massimi – Leq /dB(A)	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

### **e di rispetto**

ora tra due zone adiacenti vi sia una differenza di limiti assoluti maggiore di 5 dB è posta una fascia di rispetto, la cui ampiezza è dimensionata per estinguere la differenza esistente. Tale fascia di rispetto non è prevista quando sia presente o sia prevista la presenza di barriere artificiali e/o naturali. In tali fasce vige un limite di 5 dBA superiore a quello della classe più protetta tra quelle che la fascia stessa separa.

## **MISURAZIONI EFFETTUATE (v. allegato 2)**

sono state effettuate a tutto il mese di settembre 1999 una serie di 38 misurazioni fonometriche che hanno coperto il territorio del Comune di Piano di Sorrento nel principale tentativo di monitorare la massima fonte di rumore che, anche da esperienze precedenti, risulta essere massimamente concentrata nel traffico veicolare.

In proprio in considerazione di tale dato di fatto sono state anche rilevati dati di traffico veicolare all'altezza dei siti delle misurazioni fonometriche effettuate nei punti nevralgici del tessuto stradale del Comune in parola.

Al riscontro dei dati rilevati in proprio sono stati richiesti quelli rilevati dalla SISPLAN di Bologna per la redazione del piano Traffico dei territori dell'intera fascia costiera ed in corso di elaborazione.

### **1.1 MISURAZIONI FONOMETRICHE**

Per le misure è stato utilizzato il fonometro BRUEL & KJAER 2260 descritto nell'allegato 1.

I software, descritti nello stesso allegato, sono stati utilizzati per l'elaborazione dei dati (EVALUATOR) mentre per la successiva fase di previsione non ancora effettuata sarà utilizzato il software PREDICTOR.

I livelli equivalenti ponderati in A ( $L_{Aeq}$ ) determinati variano tra i 50 ed i 78 dB e costituiscono, come già detto, livelli massimi essendo state rilevati nelle ore di punta giornaliere.

Nell'allegato 2 sono riportate tutte le misurazioni effettuate. Esse sono state precedute in ogni giornata da idonea calibrazione del fonometro.

Per queste operazioni si è utilizzato il calibratore (a 94.0 dB) di livello sonoro 4231.

Sia del fonometro che del calibratore sono riportate in allegato 3 i certificati di calibrazione secondo norma tecnica rilasciati dalla DANAK.

## 6.2. MISURAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE

Il traffico veicolare riscontrato è stato riassunto nella seguente tabella con riferimento ai livelli di rumorosità relativi:

**Tabella: Rilevazioni di traffico veicolare**

A cura dell'Unità di progetto per la  
zonizzazione acustica del territorio  
della Com. Montana Monti Lattari  
Penisola Sorrentina

n	punto di rilevazione	data	motoveicoli/ora	autoveicoli/ora	camion leggeri/ora	pullman e camion pesanti/ora	Leq(A)/dB
1	p.za cota	16-set	315	375	19	11	70
2	c.so italia	16-set	435	750	15	8	72
3	c.so italia	20-set	490	980	25	45	74
4	p.za delle rose	20-set	344	328	16	0	71
5	p.za della repubblica	20-set	434	462	9	0	70
6	via legittimo	20-set	120	132	8	0	76
7	scuole element. Legittimo	20-set	84	176	0	0	64
8	incrocio mortora	20-set	1000	1000	0	20	76
9	via maresca incrocio	20-set	400	308	0	4	70
10	p.co arancio via platani	20-set	396	600	30	30	73
11	cavone	20-set	95	260	20	15	77
12	cassano	21-set	125	462	23	5	68
13	delle rose	21-set	96	204	0	0	67
14	delle rose incrocio amalfi	21-set	162	600	0	0	68
15	amalfi	21-set	198	286	0	0	69
16	dei tigli	21-set	216	300	12	8	69
17	madonna di rosella	21-set	135	500	0	0	66
18	scuole medie amalfi	21-set	172	208	0	0	71
19	bagnulo	22-set	256	380	12	4	70
20	petrulo	22-set	113	101	0	8	67
21	chiesa trinità	22-set	120	284	48	32	72
22	scuola media massa	22-set	90	75	0	8	69
23	meta amalfi - lamma	22-set	36	90	0	15	68
24	colli s.pietro nastro azz	22-set	124	252	0	28	68
25	163 amalfitana	22-set	0	157	18	23	67
26	cassano	23-set	264	300	6	0	67
27	p.za s. liborio	23-set	20	22	0	0	61
28	meta amalfi -petrulo	23-set	87	173	17	7	70
29	via lavinola	23-set	40	64	8	0	50



## 7. CONSIDERAZIONI SULLE MISURE

In questa fase preliminare i dati riscontrati rendono conto di un impatto notevole del traffico veicolare sui livelli equivalenti.

Si può ipotizzare una diretta proporzionalità tra il numero e la tipologia di veicoli che concorre al traffico ed i livelli di rumorosità soprattutto per le arterie principali del Comune.

I massimi livelli di rumorosità sono stati infatti determinati nelle seguenti misurazioni:

Piazza Cota, Corso Italia, Piazza Delle Rose, Piazza Della Repubblica, Via Legittimo, Incrocio Via Mortora - Via Dei Platani, Via Dei Platani, Via Cavone, Via Maresca, Via Meta - Amalfi.

Essi identificano soprattutto il quadrilatero compreso tra Corso Italia - via Mortora - via dei Platani - via Cavone dove si riscontrano i massimi volumi di traffico che arrivano anche ad alcune migliaia di veicoli all'ora.

Anche considerando per queste zone un'ipotesi di area IV ad intensa attività umana, quelle arterie superano il livello di 65 dB previsto ed innanzi riportato ed urgono di un intervento di alleggerimento del volume di traffico veicolare.

I minimi valori di  $L_{Aeq}$  sono stati invece ritrovati nella periferia e precisamente in via Petrulo, loc. Pontecorvo, Antico Parco del Principe (via Cermenna), loc. Lavinola e quindi in aree appena a monte del centro ma anche in Piazza S. Teresa e in ingresso al Parco La Quiete.

Indicazione questa confortante per tutte le aree appena alle spalle dei fabbricati prospicienti le strade di massimo scorrimento. Risultato atteso grazie ad un fenomeno di barriera esercitato dagli stessi palazzi di prima linea.

Come riportato nel capitolo 5 in considerazione del rispetto, nei limiti del possibile, delle impostazioni del Piano Regolatore Generale è stata prevista una zona a prevalente uso industriale coincidente con le esigenze espresse dal redattore del Piano Regolatore Generale.

## **8. LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

Nell'allegata planimetria 1: 5.000 sono riportate le zone acustiche applicate al territorio del comune di Piano di Sorrento derivanti dalle considerazioni sin qui esposte.

Sono previste aree dalla I alla V a partire, quindi, da zone a particolare protezione sino a quella di destinazione prevalentemente industriale coincidente, quest'ultima, con quella prevista dai redattori del PRG e scaturenti da considerazioni squisitamente urbanistiche.

L'area fortemente urbanizzata del centro storico è stata opportunamente individuata come area ad intensa attività umana di tipo IV soprattutto in funzione del maggiore attraversamento di traffico e della presenza ferrovia Circumvesuviana.

Le altre tre fasce previste, a degradare verso il mare completano la zonizzazione acustica di questo territorio.

Dalle misure riportate in appendice e dal loro confronto con la presente zonizzazione si notano diversi fenomeni di sovraesposizione ad inquinamento acustico che dovranno essere oggetto, nell'immediato futuro, di un " Piano di Risanamento Acustico" con cui programmare e pianificare le operazioni necessarie al rientro nei limiti di legge.

### **8.1 IL PIANO DI RISANAMENTO**

Nella Legge Quadro sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni Comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico. La legge individua tali condizioni del superamento dei limiti " attenzione" e nella contiguità di aree i cui valori differiscono di più di 5 dBA.

Il termine "Piano di Risanamento" indica in genere un insieme di provvedimenti che per quanto attiene alla gestione territoriale siano in grado di conseguire gli obiettivi definiti in sede pianificatori.

Così come sancito nei contenuti della Legge Quadro, la necessità di una progressiva riduzione dei limiti di rumore sul territorio, al fine del raggiungimento dei valori di qualità, costituirà un forte impegno per le Amministrazioni locali di cui mancano, però, riferimenti procedurali ed esperienze consolidate.

In ogni caso, fermo restando l'obiettivo generale del contenimento del rumore, un Piano di Risanamento Acustico sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (norme Tecniche Attuative dei PRG, Regolamento d'Igiene, Regolamento

Edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Il Piano di Risanamento Acustico estrinsecandosi in azioni amministrative, regolamentari ed interventi vari assume il livello di un progetto di tale rilevanza e portata da dover necessariamente interagire, coordinare e coordinarsi con i principali strumenti di Gestione Territoriale quali le varianti ai PRG, i Piani particolareggiati, il Piano Urbano del Traffico, ecc.

In realtà il Piano di Risanamento Comunale sarà costituito da due elementi essenziali: che, oltre all'intervento di Parte Pubblica appena descritto, prevede l'insieme dei Piani di Risanamento Aziendali su cui operare con un'azione di assistenza e controllo. Come indicato nelle "Linee Guida per l'Elaborazione di Piani Comunali di Risanamento Acustico" dell'ANAS "può sembrare che questo secondo elemento del Piano sia del tutto estraneo alla logica di programmazione tecnico - politica che ispira l'iniziativa di parte pubblica. Questo è senz'altro vero se riferito al singolo caso dove la Parte Pubblica si limiterà ad assicurare il rispetto dei limiti e sarà una scelta autonoma del privato adottare l'una o l'altra soluzione. L'esperienza di questi anni ha, però, messo in evidenza che alcune tipologie di problemi da "sorgenti private" possono essere molto ricorrenti in una certa area, finendo per assumere il significato di un problema strutturale, magari legato a comparti produttivi specifici o a situazioni urbanistiche particolari che richiede soluzioni di tipo collettivo." Piani di incentivi o accordi programma con associazioni categoriali potranno costituire di fatto un elemento di Piano di Risanamento pubblico per l'inquinamento acustico da sorgenti private.

## 9. CONCLUSIONI

Con il presente lavoro si è addivenuto ad una efficiente zonizzazione acustica del territorio del Comune di Piano di Sorrento ottimizzando la risposta tecnica ai seguenti criteri di fondo:

- Annullamento dei danni alla salute dei cittadini per sovraesposizione a livelli di intensità sonora e pressione acustica superiori a quelli tollerabili;
- Contemperamento delle scelte del presente documento con quelle scaturenti da considerazioni urbanistiche e dettate nel redigendo PRG;
- Minimizzazione delle incongruenze tra la presente zonizzazione e le misure effettuate nelle varie aree che determinano interventi di bonifica.

Con questo documento si ritiene ultimato l'interazione con l'iter procedimentale di approvazione del PRG e nello stesso tempo si avviano le operazioni di risanamento acustico per cui lo stesso determina una indispensabile e fondamentale base dati.

Firmati all' originale.

IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe RUSSO



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Vincenzo Auriemma

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al

17 AGO. 2000

Dalla Sede Comunale, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Vincenzo Auriemma

Per copia conforme all' originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, li \_\_\_\_\_

Visto: ~~IL SINDACO  
(cap. Giuseppe RUSSO)~~

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Vincenzo Auriemma)

### ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 28 AGO. 2000, per la decorrenza del termine ex art. 47, comma 2°, della Legge 8.6.90, n. 142 ( scadenza dieci giorni di pubblicazione).

In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza del termine ex art. 17, comma 40, della Legge 15.5.97, n. 127, essendo stata trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli il \_\_\_\_\_.

In seguito alla seguente decisione emessa dalla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli nella seduta del \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, Verbale n. \_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dalla Casa Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Vincenzo Auriemma)